

Umständen entsprechend gehandelt werden müsse. Nun sei der Betriebene als Ausländer und weil er der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein scheine, darauf angewiesen gewesen, sich bezüglich des Zahlungsbefehls mit seinem Vertreter in Verbindung zu setzen, und er könne, wenn er diesem den Auftrag gegeben habe, Rechtsvorschlag zu erheben, in guten Treuen gewesen sein, den Vorschriften des Gesetzes durchaus entsprochen zu haben. Der Zweck des Gesetzes sei der, den Schuldner in einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Erklärung zu veranlassen und die andere Partei vor Trüberei zu schützen. Das Verhalten des Rekurrenten verstoße nun keineswegs gegen diese ratio legis. Mit Recht hebe auch der Rekurrent hervor, daß er mit seinem Rechtsvorschlag bis zum 21. Juni hätte warten können und daß dieser erst nach dem 27. Juni eingetroffen wäre.

III. Gegen den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde hat Fräulein Hollinger rechtzeitig an das Bundesgericht recurriert mit dem Antrag, es sei der fragliche Rechtsvorschlag zurückzuweisen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht
in Erwägung:

Das Gesetz will — und es spricht dies in Art. 74, Abs. 1 deutlich aus, — daß ein Rechtsvorschlag innert zehn Tagen von der Zustellung an dem Betreibungsamte gegenüber mündlich oder schriftlich erklärt werde, wobei sich der Betriebene nach Art. 32 des Betreibungsgesetzes allerdings der Post bedienen kann. Nun haben vorliegend weder der Betriebene, noch sein Vertreter innert der genannten Frist, d. h. bis zum 21. Juni 1898, beim Betreibungsamt Baselstadt die Erklärung abgegeben oder zu dessen Händen die Erklärung der Post übergeben, daß die Forderung bestritten werde. Erst am 27. Juni wurde vom Vertreter des Betriebenen Rechtsvorschlag erhoben. Dieser Rechtsvorschlag mußte nach dem Wortlaut des Gesetzes als verspätet zurückgewiesen werden. Die Gründe, mit denen die kantonale Aufsichtsbehörde ihren abweichenden Entscheid stützen zu können glaubt, halten nicht stand. Daß das Gesetz eine restitutio in integrum weder im allgemeinen, noch bei Versäumung des Rechtsvorschlags wegen eines Rechtsirrtums insbesondere kennt, wird von der Aufsichtsbehörde selbst angeführt. In der That bildet die einzige Möglichkeit, den

Folgen einer solchen Säumnis zu entgehen, der nachträgliche Rechtsvorschlag nach Art. 77 des Betreibungsgesetzes, um dessen Bewilligung jedoch nicht nachgesucht worden ist und bezüglich dessen übrigens die Gerichte, nicht die Aufsichtsbehörden, zuständig sind. Was sonst von der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Begründung ihres Entschides vorgebracht wird, sind Erwägungen der Billigkeit, die nicht in Betracht fallen dürfen, wenn es sich darum handelt, zu entscheiden, ob gegen den Zahlungsbefehl vom 18. Mai / 11. Juni in gesetzmäßiger Weise Recht vorgeschlagen worden sei.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und, unter Aufhebung des Entschides der Vorinstanz, die angefochtene Verfügung des Betreibungsamtes vom 29. Juni / 1. Juli 1898 aufrecht erhalten.

104. *Sentenza del 20 settembre 1898, nella causa Bertoni.*

Art. 109 della legge E. e F.; possesso di mobili sequestrati, beni dotali o parafernali?

I. — In una esecuzione diretta contro Amedeo Dal Secco in Vacallo, l'Ufficio d'Esecuzione di Mendrisio oppignorava dei mobili posti nella casa di abitazione del debitore e della di lui moglie Luigia. Quest'ultima dichiarava all'atto del pignoramento, a mezzo di una sua nipote, che i mobili oppignorati erano sua proprietà e produceva a sostegno di questa sua pretesa una scrittura in data 25 genn. 1895, colla quale il di lei padre dichiarava di consegnarle in occasione del suo prossimo matrimonio diversi mobili, ivi enumerati, quale corredo nuziale. Con lettera del 18 maggio l'Ufficio di Esecuzione notificava alla Sig. Dal Secco che il creditore del di lei marito contestava la pretesa di cui sopra e la diffidava a senso dell'art. 107 L. E. e F. a far valere le sue ragioni in giudizio entro il termine di 10 giorni. Luigia Dal Secco

ricorse contro tale diffida all'Autorità inferiore di vigilanza, la quale ammettendo le conclusioni della ricorrente dichiarò gli oggetti oppignorati in possesso della moglie ed applicabile perciò l'art. 109 L. E. e F. Su ricorso del creditore, l'Autorità superiore di vigilanza confermò il giudizio di I^a istanza. Essa ritenne che la tesi secondo la quale l'art. 109 sarebbe applicabile solo nel caso in cui la cosa oppignorata si trova in possesso esclusivo del terzo rivendicante, è confutata già dal tenore dell'art. 106; che la specie del possesso comune tanto al debitore quanto al terzo rivendicante non essendo prevista dalla legge, deve risolversi per analogia di casi applicando i principi del diritto possessorio; che in mancanza di un contratto di matrimonio e non essendovi nella legge locale un regime di beni presunto, ambedue i coniugi si devono considerare come egualmente detentori dei beni oppignorati, perciò il giudice « posto fra le varie presunzioni che » possono sorgere o dall'uso, o dall'appartamento in cui si » trovano i mobili, o da un titolo scritto di acquisto a favore » di uno dei coniugi, » deve attribuire una prevalente presunzione a quest'ultimo e dare al coniuge rivendicante la posizione che la legge accorda al possessore.

II. — Il Signor Luigi Bertoni, contro il quale fu emanato il suesposto giudizio, ricorre contro lo stesso al Tribunale federale e ne domanda l'annullazione per le ragioni già da lui presentate davanti l'istanza cantonale, che si possono riassumere come segue: Il punto decisivo non è quello della proprietà degli oggetti oppignorati, ma quello della loro detenzione materiale. Questa detenzione è esercitata dal marito come capo della famiglia. Gli art. 107-109 delle L. F. dev'essere interpretate nel senso che l'art. 109 non può essere applicato che lorchando gli oggetti oppignorati si trovano in possesso esclusivo del terzo rivendicante; subito che l'escusso ne è compossessore, non è più l'art. 109, ma l'art. 107 applicabile. La scrittura 25 gennaio 1885 non ha importanza che per la proprietà degli oggetti in essa indicati; tali oggetti non sono identici coi mobili in litigio. Per il possesso della moglie non esiste in atti che la semplice asserzione della

rivendicante; fino a prova contraria devesi dunque ritenere il marito quale possessore. Del resto la Sig. Dal Secco non pretende neppure essa di essere la sola detentrica, ma sostiene solo di essere al compossesso in un col marito. Quest'ultimo devesi dunque considerare in ogni caso quale compossessore. Dalla giurisprudenza iniziata dal Consiglio federale riguardo al compossesso viene ad essere accordata una posizione privilegiata al compossessore rivendicante, obbligandosi il creditore ad una prova negativa. Nel caso concreto del resto la Sig. Dal Secco si è sposata al debitore sotto il regime dotale. La prima istanza ha dichiarato essa stessa che gli oggetti oppignorati costituiscono una parte della dote. Ora a termini dell'art. 647 del cod. civ. tic., il possesso dei beni dotali spetta al marito. In base alla giurisprudenza del Consiglio federale un compossesso della moglie non è ammissibile che quando i due coniugi vivono sotto il regime della separazione dei beni. In caso diverso il possesso degli oggetti che si trovano al domicilio coniugale devesi considerare di spettanza del marito. Ora anche se gli oggetti sequestrati fossero beni parafernali, il marito avrebbe sempre un diritto di amministrazione, come ammette la Sig. Dal Secco stessa e come risulta del resto chiaramente dai disposti del Cod. civ. ticinese. Il ricorrente domanda perciò che le decisioni delle Autorità cantonali siano riformate nel senso da obbligare la moglie rivendicante a farsi attrice in giudizio.

III. — L'Autorità superiore di vigilanza e la parte Dal Secco, alle quali fu data comunicazione del ricorso, ne domandano la rejezione riferendosi semplicemente a quanto è contenuto nella sentenza impugnata e negli atti.

In diritto:

1. — Il Tribunale federale ha sempre ritenuta l'applicabilità dell'art. 109 anche in casi di semplice compossesso, nè si può ammettere come fondata l'eccezione del ricorrente secondo la quale la giurisprudenza adottata dal Tribunale federale avrebbe per effetto di invertire la posizione delle parti. Poichè in realtà è il creditore che cerca di ottenere una modificazione dello status quo, l'atto di pignoramento non

essendo altro che una preparazione all'atto di vendita e scopo del rivendicante essendo appunto di opporsi alla vendita progettata dal creditore. Nel rimanente i due compossessori si trovano assolutamente nella stessa posizione; si l'uno che l'altro vanta oltre al compossesso anche la proprietà dell'oggetto rivendicato e può essere compito si dell'uno che dell'altro di provare questo suo diritto in giudizio. Il creditore non ha dunque motivo di lagnarsi se per rendere possibile l'incanto è costretto ad assumersi la parte di attore. Non gli sarà neppure sufficiente di contestare il possesso del suo oppositore per obbligare quest'ultimo a produrre le prove in giudizio. Imperocchè il rivendicante potrebbe anche lui limitarsi ad una semplice contestazione del possesso del suo avversario per accollare allo stesso l'onere della prova.

2. — Non resta dunque che a vedere in possesso di chi si trovano i mobili sequestrati. Ora non vi sarebbe in proposito alcuna difficoltà se si trattasse, come pretende il ricorrente, di beni dotali, visto i disposti degli art. 645-647 del Cod. civ. ticinese. Ma l'autorità cantonale superiore di vigilanza non ha ammesso la tesi del ricorrente e quest'ultimo non ha saputo addurre in appoggio della medesima nessun argomento decisivo. I beni in questione si devono perciò ritenere di natura parafernale. Ora a riguardo di quest'ultimi il Cod. civ. tic. (Art. 655-657) dispone che la proprietà di simili beni spetta esclusivamente alla moglie, ma che l'amministrazione e l'usufrutto è di spettanza comune della moglie e del marito. Si è dunque in presenza di un compossesso legale che in difetto di un disposto tassativo di legge deve essere risolto secondo i principi adottati nella pratica. Ora a termini di numerose sentenze del Tribunale federale è la posizione di fatto e non la posizione giuridica che deve far stato per l'applicazione degli art. 106 e seg. della L. E. e F. A tale riguardo il Consiglio federale nella sentenza Steffen c. Stapfer (Vedi *Archiv.* III, 123) ha poi stabilito il principio che trattandosi di oggetti trovantisi al domicilio coniugale, la loro detenzione materiale si debba sempre presumere in favore del marito, meno quando la moglie, che ne è proprie-

taria, viva nei suoi rapporti economici affatto indipendente dal marito ed abbia esclusivamente il diritto di amministrare i suoi beni e di disporne ad esclusione di qualsiasi ingerenza del marito. Tale principio, che venne adottato anche dal Tribunale federale nella causa Thut (*Archiv.* V, 34) e che data la natura dei rapporti coniugali si può ammettere senz'altro come giustificato, conduce a far dichiarare fondato il ricorso ed applicabile al caso l'art. 107 invece dell'art. 109. Nella fattispecie trattasi infatti di oggetti che si trovano nell'amministrazione e disposizione comune del marito e della moglie. La moglie non ha dunque il diritto di beni dal mascoluso di disporne; essa non vive in completa separazione rito; la presunzione stabilita nel decreto del Consiglio federale milita dunque pienamente in favore dell'escusso.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

Il ricorso è dichiarato fondato nel senso che spetti alla moglie di farsi attrice in giudizio.

109. *Arrêt du 20 septembre 1898, dans la cause
Gehri et consort.*

Article 149, al. 3, LP.

A. — Le 19 mai 1897, E. Cavin, à Echallens, et A. Deschenaux, à Morges, ont fait saisir le salaire de leur débiteur Georges Martin, à Morges, en vertu des actes de défaut de biens qui leur avaient été délivrés à la suite d'une saisie antérieure. Ces poursuites ont abouti à un état de collocation du 25 mai 1898.

Le 30 mars 1898, l'Union vaudoise du crédit, à Lausanne, a fait saisir le salaire du même débiteur à partir du 19 mai 1898, date de la péremption des saisies Cavin et Deschenaux.